

FORMAZIONE UNIVERSITARIA.

La formazione dell'infermiere, fino al 1992, era di competenza delle scuole per infermieri professionali istituite con decreti ministeriali presso ospedali pubblici e privati. Al termine del ciclo formativo gli studenti sostenevano l'esame di Stato e conseguivano il diploma di infermiere professionale.

I DLgs 30 dicembre 1992 n. 502 e 517/1993, oltre a innovare profondamente il SSN, hanno definito le competenze dell'Università, delle Regioni e delle Aziende del SSN in materia di formazione delle professioni sanitarie.

Dall'anno accademico 1997/1998 la formazione infermieristica è di esclusiva competenza delle università ed è attuata sulla base di specifici "protocolli d'intesa" ossia accordi particolari tra Regioni e Università.

La recente riforma universitaria, attuata con il DM 3 novembre 1999 n. 509 ha ulteriormente arricchito il panorama formativo infermieristico, prevedendo l'introduzione di due cicli universitari. Tali cicli si articolano in un primo percorso, di durata triennale, per ottenere il diploma di laurea (DL) e successivamente un ulteriore percorso, di durata biennale, per il conseguimento del diploma di laurea magistrale o specialistica (LS). Inoltre, l'università può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente, ai quali possono iscriversi, coloro che sono in possesso del DU e dell'LS che prendono il nome di master.

Il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, ha superato il 509/1999 ed ha modificato i titoli che possono essere rilasciati dalle università, in particolare per la "laurea specialistica" che diventa "laurea magistrale".

Pertanto gli atenei possono rilasciare i seguenti titoli:

- Laurea (L)
- Laurea Magistrale (LM)
- Diploma di specializzazione (DS)
- Dottorato di ricerca (DR)

Inoltre è possibile conseguire mastre di I e II livello, rispettivamente dopo la laurea e la laurea magistrale.

Il percorso legislativo relativo alla formazione infermieristica degli ultimi anni mette in luce la velocità del cambiamento e apre spazi di riflessione sull'impatto che questa evoluzione ha avuto sulla professione infermieristica.

FORMAZIONE PERMANENTE, L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E SISTEMA ECM.

Il professionista sanitario che oggi si inserisce nel mondo del lavoro proviene dall'esperienza universitaria.

L'attività professionale, con la continua evoluzione delle conoscenze e delle tecnologie, impone un aggiornamento continuo delle conoscenze e una manutenzione delle competenze e delle abilità.

Già a partire dagli anni 90, l'attenzione del legislatore si sofferma anche sullo sviluppo delle competenze attraverso la formazione continua.

Con il DLgs n. 502/1992 si è iniziato un percorso di aziendalizzazione e razionalizzazione delle risorse, fra cui anche quelle umane.

Nell'art. 16 quater, la formazione diviene un "requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle Università, delle Unità Sanitarie Locali e delle strutture private".

Con la formazione e l'aggiornamento è possibile perseguire lo sviluppo e la crescita professionale, aspetti che impattano sul miglioramento del livello di qualità dei servizi e sulla soddisfazione delle persone assistite.

Il professionista sanitario necessita dei processi di formazione e aggiornamento come strumenti fondamentali per un esercizio professionale che risponda alle esigenze del sistema salute, dei cittadini e proprie, di sviluppo e crescita.

Il *Continuing Professional Development* (CPD, sviluppo professionale continuo) è un elemento strategico che diventa un diritto-dovere per un esercizio professionale che miri all'appropriatezza e alla sicurezza. A tal proposito, il sistema **ECM** (Educazione Continua in Medicina) ha fornito alle organizzazioni sanitarie, ai professionisti e ai cittadini questa possibilità.

Il programma **ECM è stato istituito con il DLgs n. 502/1992** e definito dalla Commissione nazionale per la formazione continua, costituita con il D.M. 5 luglio 2000 e ricostituita poi in seguito.

ECM è un sistema articolato che coinvolge tutte le professioni sanitarie operanti in ambito sanitario.

In sintesi, gli aspetti fondamentali:

- ◆ Ogni professionista sanitario, dipendente di azienda pubblica o privata o libero professionista, ha l'OBBLIGO di acquisire crediti formativi attraverso attività formative;
- ◆ Le attività formative sono di varie tipologie, residenziali, sul campo e a distanza e forniscono crediti formativi ECM calcolati in base all'impegno orario, alla presenza di metodologie attive e alla numerosità dei gruppi in formazione;
- ◆ Sono indicate forme di esonero per i professionisti che già stanno frequentando percorsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza, oltre che per altre situazioni specifiche (gravidanza, servizio militare, neolaureati, ecc);
- ◆ I crediti ECM sono la misura dell'impegno e del tempo che ogni professionista sanitario dedica all'aggiornamento e allo sviluppo professionale;
- ◆ Dalla sua istituzione a oggi, il sistema ha previsto l'acquisizione di 150 crediti ECM per triennio per ogni professionista della salute.

Dopo la prima fase di costituzione e implementazione che ha impegnato il sistema dal 2001 al 2007, proprio il 1 agosto 2007 viene emanato un nuovo Accordo della Conferenza Stato-Regioni, con l'obiettivo di riordinare, stabilizzare e sviluppare.

Questo accordo intende superare alcuni limiti del sistema. Si è passati da un sistema governato a livello centrale attraverso l'accreditamento dei singoli eventi e progetti, a un decentramento delle responsabilità che ha contemplato l'accreditamento dei *provider*, cioè degli organizzatori di attività formative.

I Provider che hanno ottenuto il riconoscimento pubblico in riferimento ad una serie di requisiti, possono realizzare attività formative all'interno del sistema ECM e assegnare direttamente i crediti ai professionisti sanitari. In questo modo diventano garanti della coerenza dei piani formativi, della qualità scientifica degli interventi formativi e della trasparenza dei finanziamenti.

Tutto il sistema è gestito all'interno dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS).

Altri attori del sistema sono organismi tecnico-consultivi di supporto alla Commissione nazionale, ovvero: la Segreteria per il supporto amministrativo-gestionale, la Consulta nazionale della formazione permanente, l'Osservatorio nazionale della formazione continua in sanità (ONFOCS), il Consorzio per la gestione anagrafica delle professioni sanitarie (COGEAPS), il Comitato tecnico delle Regioni.

Il sistema di registrazione dei crediti è gestito attraverso COGEAPS. Un ruolo di garante e di certificatore della formazione continua è riservato agli ORDINI e ai COLLEGI professionali, che però possono anche rivestire la funzione di produttori di formazione continua per quanto riguarda gli argomenti dell'etica, della deontologia e della normativa.

Altri accordi Stato-Regioni hanno regolamentato il sistema negli anni successivi, fino all'Accordo del 19 aprile 2012 che intende *“introdurre un più concreto sistema di sinergie e di strategie condivise tra gli attori della Formazione Continua”*.

Questo Accordo contiene delle *Linee guida per la predisposizione dei manuali di accreditamento dei provider da parte delle Regioni e Province Autonome*, che descrivono precisi requisiti e criteri. Inoltre viene ribadito che gli Ordini, i Collegi, le Associazioni professionali e rispettive federazioni rivestono anche un ruolo “produttivo”: la loro offerta formativa potrà consentire ai professionisti di aggiornarsi su tematiche di particolare rilevanza tecnico-professionale, rivolgendosi in particolare ai liberi professionisti e senza limitazioni su etica, deontologia, legislazione, informatica, inglese, comunicazione (come invece previsto in precedenza). Tale offerta formativa non può essere oggetto di sponsorizzazione commerciale e deve consentire ai rispettivi iscritti la partecipazione gratuita o a costi minimi.

La Regia del sistema ECM è affidata alla Commissione Nazionale per la formazione continua (CNFC, ente accreditante al quale devono riferirsi i provider), presieduta dal Ministro della Salute.